

NOTA ESPLICATIVA DELLE ESENZIONI DAL TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI e PER I FARMACI (L. 24/12/1993 n. 537 art 8 quale sostituito dall'art. 1 L.724/94 – Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

ESENZIONI LEGATE AL REDDITO

• **SOGGETTI CON ETA' INFERIORE AI 6 ANNI:**

(fino al giorno antecedente al compimento del 6° anno di età), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98, riferito all'anno precedente.

• **SOGGETTI CON ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI:**

(dal 1° giorno successivo al compimento del 65° anno di età), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98, riferito all'anno precedente.

N.B. : L'età è quella dell'assistito e non quella del capofamiglia anche se esente

• **DISOCCUPATI e loro FAMILIARI A CARICO:**

con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 8.263,31, riferito all'anno precedente, incrementato a € 11.362,05, in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

N.B. : In base all'art.1 del D.Lgs 297/2002, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- ✓ essere privi di lavoro
- ✓ essere iscritti negli elenchi anagrafici della Sezione Circoscrizionale per l'impiego, di competenza
- ✓ aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro così come previsto dal D.Lgs, 181/2000, successivamente modificato dal D.Lgs 297/2002.

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione alle competenti Sezioni Circoscrizionali di immediata disponibilità.

Non possono essere considerati disoccupati i soggetti:

- ✓ in cerca di prima occupazione;
- ✓ collocati in Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria);
- ✓ iscritti nelle liste "Occupazione precaria"

• **TITOLARI DI ASSEGNO (pensione) SOCIALE e loro FAMILIARI A CARICO**

• **TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO CON PIU' DI 60 ANNI e loro FAMILIARI A CARICO**

Con un reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 8.263,31, riferito all'anno precedente, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

N.B. devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione integrata al minimo ed il limite di reddito familiare.

Per avere diritto alle esenzioni legate al reddito l'assistito deve sottoscrivere l'autocertificazione del proprio stato reddituale il cui testo è apposto su specifico modulo. Non è più necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il codice di esenzione viene riportato sull'impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all'esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno. La richiesta di Autocertificazione di Esenzione va presentata agli Sportelli di riferimento per la prima emissione.